



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.edu.it



Prot. n. 2099 / VII.6

Cetraro, 27 marzo 2021

Al DSGA
Al personale ATA
Loro sedi
Sito web

Oggetto: disposizioni organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165;
- VISTA** la Direttiva del Dirigente Scolastico al DSGA per l'a.s. 2020/2021, datata 10 settembre 2020, prot. n. 3886 e s.m.i., finalizzata ad indirizzare i processi ausiliari ed amministrativi nell'ottica della qualità degli stessi, della flessibilità organizzativa, dell'innovazione digitale e della tutela dell'incolumità e della salute della comunità scolastica nell'attuale stato emergenziale.
- VISTO** il piano di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2020/2021, datato 2 ottobre 2020, prot. n. 4214 e s.m.i., inerente alle prestazioni dell'orario di lavoro, all'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, alla proposta di attribuzione degli incarichi specifici, alle ulteriori mansioni delle posizioni economiche, all'intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** l'art.32 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Rilancio) prevede: Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica;
- VISTO** il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007;
- VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;
- VISTO** il Verbale di confronto condiviso tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali il 27 novembre 2020;
- VISTO** il DPCM 2 marzo 2021 - Art. 43 (Istituzioni scolastiche) 1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 - Art. 48 (Attività lavorativa) 1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.75 del 27-03-2021);

RITENUTO di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO di dover assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione Scolastica nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza;

DISPONE

l'adozione delle seguenti misure al fine di contemperare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale ATA con il regolare funzionamento amministrativo e con l'erogazione dei livelli essenziali dei servizi ausiliari a decorrere dal 29 marzo 2021 in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 fatte salve nuove e diverse disposizioni a livello di Governo centrale o di Enti territoriali:

Personale amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi):

- 1) Concessione Lavoro Agile;
- 2) Limitazione in presenza solo per assicurare attività indifferibili;
- 3) Fruizione ferie pregresse relative all'a.s. 2019/20;
- 3) Fruizione ferie dell'anno scolastico;
- 4) Recupero ore, permessi.

Personale ausiliario (Collaboratore Scolastico):

- 1) Limitazione in presenza secondo contingenti minimi e turnazioni per assicurare:
 - attività indifferibili;
 - vigilanza nei plessi in cui si svolga didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali di cui all'art. 1, c. 9, lett. s) del DPCM 3 novembre 2020;
 - pulizia degli ambienti scolastici;
- 2) Fruizione ferie pregresse relative all'anno scolastico 2019/2020;
- 3) Fruizione ferie dell'anno scolastico,
- 4) Recupero ore, permessi;
- 5) Ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile e quindi all'esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell'art.1256, c. 2 del codice civile nei restanti casi.

Il DSGA avrà cura di predisporre gli eventuali adattamenti del piano di lavoro del personale ATA nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dirigenziali e delle modalità organizzative sopra esposte.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano